



Deliberazione n. 0000257 del 19/02/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: CONVENZIONE CON ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E L'ASST SANTI PAOLO E CARLO PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI MEDICI ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 119, COMMA 4 DEL DPR 16.12.21992 PERIODO ANNI 2020 – 2021 - IMPORTO BIENNALE € 120.000,00

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che con DGR n. X/4473 del 10.12.2015 è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Premesso che la DGR n.2672 del 16/12/2019 avente oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2020" prevede dal 01.02.2020 relativo alle attività di competenza della Medicina Legale delle ASST, al fine di uniformare l'applicazione su tutto il territorio regionale anche ai Dirigenti Medici, ai sensi del D.M. Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 27.12.1994, un compenso pari al 90% della quota che i conducenti richiedenti corrispondono a titolo di diritti sanitari per ciascun componente della commissione;

Dato atto che le attività a livello funzionale e gestionale sono di competenza dell'ASST Santi Paolo e Carlo alla quale è afferita la 1^a Commissione Medica Locale sotto la responsabilità del Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale;

Ritenuto di avvalersi della partecipazione dei Dirigenti Medici dell'ASST Niguarda, quali componenti di altra amministrazione, alle sedute programmate per tutte le sedi della 1^a Commissione Medica Locale dell'ASST Santi Paolo e Carlo, ai sensi dell'articolo 119 e 330 del DPR 16.12.1992, 495 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada;

Considerato che l'ASST Niguarda e la ASST Santi Paolo e Carlo concordano di agevolare l'accesso alle attività della 1^a Commissione Medica Locale con particolare riferimento agli utenti residenti entro l'area territoriale di competenza della ASST Niguarda ed agli utenti provenienti dalla provincia di Milano, anche in conformità delle normative in vigore sull'opportunità di mantenere il decentramento, già fino ad ora disposto da ATS Città Metropolitana di Milano, per le attività della 1^a Commissione Medica Locale presso la sede di via Ippocrate 45, ora trasferita all'ASST Niguarda;

Precisato che per l'attività svolta verrà riconosciuto:

- ai Dirigenti Medici, ai sensi del D.M. Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 27.12.1994, un compenso pari al 90% della quota che i conducenti richiedenti corrispondono a titolo di diritti



sanitari per ciascun componente della commissione, anche con riferimento, a far data dal 1 febbraio 2020, al tariffario relativo alle attività di competenza delle articolazioni organizzative di Medicina Legale dell'ASST (DGR n. XI/2672 del 16/12/2019);

- ad ASST Niguarda, con esclusivo riferimento alle sedute svolte presso la propria sede di Via Ippocrate, n. 45 – l'importo forfettario di euro 1,395, per utente visitato, a titolo di rimborso spese per l'espletamento dell'attività amministrativa effettuata in orario di servizio per la prenotazione degli utenti e per l'archiviazione cartacea ed informatica dei fascicoli e della documentazione sanitaria allegata.

Precisato altresì che gli oneri derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, risultano totalmente finanziati dai diritti sanitari corrisposti dagli utenti visitati per le visite d'idoneità alla guida collegiali;

Dato atto che il costo presunto derivante dall'esecuzione del presente deliberato è pari a € 120.000,00, interamente coperto dagli introiti preventivamente versati dagli utenti per gli accertamenti di idoneità alla guida e suddivisi per € 60.000,00 anno 2020 e € 60.000,00 anno 2021, impegnato come da tabella sotto riportata:

CONTO RICAPO	CDC	CDR	IMPORTO	ANNO
4B010800 Ricavo per prestazioni erogate a soggetti Privati	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2020
4B010800 Ricavo per prestazioni erogate a soggetti Privati	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2021

CONTO DI COSTO	CDC	CDR	IMPORTO	ANNO
3F140301 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2020
3F140301 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2021



Precisato che convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1) ha una durata dal 01.01.2020 al 31.12.2021;

Preso atto che in assenza di formale BPE 2020 si è stabilito di prendere a parametro il Bilancio Preventivo Economico 2019 Versione V2 approvato con deliberazione Regionale n. XI/2334 del 28/10/2019 avente per oggetto: “ Approvazione dei bilanci preventivi economici 2019 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) e dell’Agenzia di Controllo – (di concerto con l’Assessore Gallera);

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare la convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.1) con una durata dal 01.01.2020 al 31.12.2021 al fine di dare continuità all’attività della 1^ Commissione Medico Locale sopra descritte;
2. di stabilire l’importo forfettario di € 1,395 centesimi, per utente visitato, a titolo di rimborso spese, riguardante l’attività amministrativa effettuata in orario di servizio per la prenotazione degli utenti e per l’archiviazione cartacea ed informatica dei fascicoli e della documentazione sanitaria;
3. di stabilire l’impegno di spesa per l’anno 2020 e 2021, come da comunicazione pervenuta al Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale e da tabella sotto riportata :

CONTO RICAPO	CDC	CDR	IMPORTO	ANNO
4B010800 Ricavo per prestazioni erogate a soggetti Privati	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2020
4B010800 Ricavo per prestazioni erogate a soggetti Privati	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2021

CONTO DI COSTO	CDC	CDR	IMPORTO	ANNO
----------------	-----	-----	---------	------



3F140301 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2020
3F140301 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301010102 Prima Commissione Medica Legale	TER	60.000,00	2021

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Donatella Peraldo in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al Direttore del U.O.C. Medicina Legale anche ai fini della verifica del corretto svolgimento dello stesso e al Direttore S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese e Introiti

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 60.000,00 I	4B010800 - Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	301010102		2020
€ 60.000,00 I	4B010800 - Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	301010102		2021
€ 60.000,00 S	3F140301 - Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301010102	2020000111	2020
€ 60.000,00 S	3F140301 - Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301010102	2021000111	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variatione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: PERALDO DONATELLA

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

Convenzione con ASST Santi Paolo e Carlo per la partecipazione dei dirigenti medici dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda alle sedute di commissione medica locale istituita ai sensi dell'art. 119, comma 4 del DPR 16 dicembre 1992

TRA

l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Bosio**

E

l'ASST Santi Paolo e Carlo (di seguito indicato come "ASST SS. Paolo e Carlo") con sede in Milano, via Antonio di Rudinì - C.F. e P. IVA 09321970965 - rappresentata da Legale Rappresentante, **Dott. Matteo Stocco**

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo; modifiche al Titolo I e Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33" ha disciplinato l'istituzione degli enti sanitari lombardi, definendone le funzioni ed i relativi ambiti territoriali, a decorrere dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. X/5954 del 05 dicembre 2016, allegato A, descrive al paragrafo 1.2.1.1. nell'ambito dell'ATS Città Metropolitana, il "Progetto Milano" delineato in attuazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, della Legge Regionale n. 337/2009 come modificato dalla Legge Regionale n. 23/2015;
- per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motori, ai sensi dell'articolo 119, comma 4 del DPR del 16 dicembre 1992, nella ASST Santi Paolo e Carlo opera, essendo transitata da ATS Città Metropolitana di Milano, la 1^a Commissione Medica Locale con competenza territoriale così definita, ai sensi della D.G.R. n. 33092 del 19 febbraio 1993: ex USSL 75/I, 75/V e 75/VI della Città di Milano e della Provincia di Milano;
- le ASST Niguarda e SS. Paolo e Carlo concordano, al fine di agevolare l'accesso alle attività della 1^a Commissione Medica Locale con particolare riferimento agli utenti residenti entro l'area territoriale di competenza della ASST Niguarda ed agli utenti provenienti dalla provincia di Milano, anche in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 330 DPR 16 dicembre 1992, sull'opportunità di mantenere il decentramento, già fino ad ora disposto da ATS Città Metropolitana di Milano, di parte delle attività della 1^a Commissione Medica Locale presso la sede di via Ippocrate 45, ora transitata all'ASST Niguarda;
- ai sensi dell'art. 330, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 e s.m.i. la commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

- la partecipazione dei dirigenti medici di ASST Niguarda in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 2, del vigente codice della strada (D.Lgs. 295/92), garantisce, in qualità di componenti di altra amministrazione, la regolare composizione delle commissioni;
- secondo quanto previsto dal comma 9 del citato articolo 330 DPR 16 dicembre 1992, per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

Le attività di cui alla presente convenzione, a livello funzionale e gestionale, sono di esclusiva competenza di ASST Santi Paolo e Carlo alla quale è afferita la 1^a Commissione Medica Locale.

La presente convenzione ha per oggetto:

- la partecipazione dei Dirigenti Medici dell'ASST Niguarda, quali componenti di altra amministrazione, alle sedute programmate per tutte le sedi della 1^a Commissione Medica Locale di ASST Santi Paolo e Carlo, ai sensi dell'articolo 119 e 330 del DPR 16 dicembre 1992, 495 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada".

Per l'attività svolta verrà riconosciuto:

- ai Dirigenti Medici, ai sensi del D.M. Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 27.12.1994, un compenso pari al 90% della quota che i conducenti richiedenti corrispondono a titolo di diritti sanitari per ciascun componente della commissione, anche con riferimento, a far data dal 1 febbraio 2020, al tariffario relativo alle attività di competenza delle articolazioni organizzative di Medicina Legale dell'ASST (DGR n. XI/2672 del 16/12/2019);
- ad ASST Niguarda, con esclusivo riferimento alle sedute svolte presso la propria sede di Via Ippocrate, n. 45 - l'importo forfettario di euro 1,395, per utente visitato, a titolo di rimborso spese per l'espletamento dell'attività amministrativa effettuata in orario di servizio per la prenotazione degli utenti e per l'archiviazione cartacea ed informatica dei fascicoli e della documentazione sanitaria allegata.

Gli oneri derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, risultano totalmente finanziati dai diritti sanitari corrisposti dagli utenti visitati per le visite d'idoneità alla guida collegiali.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST SS. Paolo e Carlo si impegna a concordare direttamente con il Responsabile del Servizio di Medicina Legale di ASST Niguarda, con un preavviso di almeno 30 giorni, il calendario previsto per le sedute.

Le attività in argomento a livello funzionale e gestionale, sono di esclusiva competenza di ASST Santi Paolo e Carlo alla quale è afferita la 1^a Commissione Medica Locale.

ASST Santi Paolo e Carlo si impegna a fornire il personale amministrativo di supporto durante le sedute di accertamento collegiale della Commissione Medica Locale ivi compresa l'attività di fatturazione.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici, si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri dell'ASST SS. Paolo e Carlo

L'ASST SS. Paolo e Carlo si impegna a non utilizzare il personale medico, dipendente dell'ASST Niguarda, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento. In ogni caso i Dirigenti Medici svolgeranno la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST SS. Paolo e Carlo, ma nel rispetto delle indicazioni tecnico scientifiche e funzionali provenienti dal Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e della ASST SS. Paolo e Carlo.

L'ASST SS. Paolo e Carlo trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, Marketing e area privata, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione
- Orario di esecuzione
- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Sarà cura della ASST Niguarda provvedere alla liquidazione delle competenze a favore del proprio personale medico coinvolto entro il mese successivo al ricevimento del pagamento da parte dell'ASST SS. Paolo e Carlo.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha una **durata** dal **01/01/2020** al **31/12/2021**.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST SS. Paolo e Carlo, e di cui gli Autorizzati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).

L'ASST SS. Paolo e Carlo e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST SS. Paolo e Carlo.

Art. 11 – Rinvii normativi e foro competente

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla relativa normativa nazionale e regionale in materia.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Matteo Stocco

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012